

A
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.C.

N. 26 DEL 26.09.2012
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Articolo	Pagina
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	3
Art. 4 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA	4
Art. 5 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI	4
Art. 6 - BASE IMPONIBILE	5
Art. 7 - DISCIPLINA E VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI	6
Art. 8 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI	6
Art. 9 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	7
Art. 10- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	8
Art. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
Art. 12 - ESENZIONI	8
Art. 13 - VERSAMENTI	9
Art. 14 - DICHIARAZIONE	9
Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE - ACCERTAMENTO	9
Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA	10
Art. 17 - SANZIONI ED INTERESSI	10
Art. 18 - RIMBORSI	11
Art. 19 - CONTENZIOSO	11
Art. 20 - CONTRASTO ALL'EVASIONE E POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	11
Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	12

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU) introdotta in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel comune di Cadoneghe, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 1199 della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle seguenti disposizioni:
 - art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.;
 - artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;
 - D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii. ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
2. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) Il coniuge superstite, in quanto titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune (art. 540 del Codice Civile);
 - e) il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 4 comma 12quies del D.L. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Cadoneghe, relativamente agli immobili insistenti interamente o prevalentemente sul suo territorio, e lo Stato, per la quota di imposta e con le modalità illustrate ai successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,

ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato art. 13.

3. La quota riservata allo Stato non si applica altresì:

- a) agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER ex IACP come previsto all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011;
- b) alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del presente regolamento;
- c) agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio;
- d) alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

4. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA

2. Ai fini dell'IMU:

- a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari;
- c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 5 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - ASSIMILAZIONI

1. Ai fini dell'IMU:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

3. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. n. 662 del 1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 7 - DISCIPLINA E VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. n. 380 del 2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una porzione sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale porzione sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere da tale momento. La potenzialità edificatoria residua dell'area fabbricabile ai fini impositivi, è calcolata in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva delle unità immobiliari ancora da completare e la volumetria complessiva delle unità immobiliari risultante dal progetto approvato;
3. Per i fabbricati non ultimati e non accatastati, i fabbricati collabenti iscritti al catasto urbano in categoria F/2, o comunque con alto livello di degrado, pericolanti o diroccati, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile, da stimare anche in base alle effettive possibilità di recupero delle volumetrie degradate.
4. Le porzioni di strade, ancora nominalmente di proprietà di soggetti passivi IMU, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ogniqualvolta siano espliciti l'effettiva destinazione ad uso pubblico o l'inserimento nel sistema viario pubblico, a nulla rilevando il mancato perfezionamento del negozio di cessione.
5. Con proprie deliberazioni, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, sulla scorta di una relazione di stima redatta dall'ufficio tecnico comunale. I valori sono individuati al mero scopo di orientare i contribuenti per il versamento dell'imposta e indirizzare l'attività di controllo degli uffici, e non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. Detti valori costituiscono riferimento per l'anno d'imposta in cui vengono adottati e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello individuato ai sensi del comma precedente, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.
7. La mancata o irregolare comunicazione prevista dall'art. 31 comma 20 della legge n. 289/2002 dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicazione di sanzioni sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 212/2000.

Art. 8 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che si trovino nelle sottodescritte condizioni:
 - a) strutture verticali e/o orizzontali (muri perimetrali o di confine, solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità la sola assenza degli allacciamenti (gas, energia elettrica, acquedotto, fognature, ecc.) o ordinanze sindacali emesse a seguito di segnalazioni dagli enti competenti in materia igienico-sanitaria.
5. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
6. La riduzione d'imposta decorre dalla data della certificazione rilasciata dal Comune o della dichiarazione di cui al comma 2.
7. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità la dichiarazione presentata dal contribuente, con apposito sopralluogo effettuato da un tecnico comunale incaricato, il quale potrà confermare o negare motivatamente il diritto all'agevolazione.
8. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di legge la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 9 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 % dell'imposta sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
 - b) del 50 % dell'imposta sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
 - c) del 25 % dell'imposta sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
3. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a

coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Art. 10- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote e detrazioni sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, a partire dall'anno 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze, ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in rapporto ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo non può essere superiore ad euro 600.

3. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. con la medesima destinazione. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

4. La detrazione base per l'abitazione principale posseduta dal contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un familiare, in base alle risultanze anagrafiche, invalido con una percentuale minima pari al 66%, viene aumentata di euro 50,00. In sede di prima applicazione, il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la relativa richiesta, allegando la documentazione comprovante la condizione di invalidità nella percentuale di cui al presente comma entro il 31.12.2012. Per gli anni successivi a quello di presentazione, il contribuente non è tenuto ad alcun altro adempimento, fatto salvo l'obbligo di comunicare il venir meno della condizione di invalidità del soggetto.

Art. 12 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel

proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Art. 13 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Per l'anno 2012, il pagamento dell'IMU deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011. Per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, si considerano tuttavia validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Tale disposizione non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.

6. Si considerano validi i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a 12,00 euro.

Art. 14 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE - ACCERTAMENTO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati., devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

Art. 16 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012 n. 44. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 17 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per

cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. In caso di ritardato versamento si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 471/1997.

7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18- RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità previste dall'articolo precedente.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 euro.

4. Su richiesta del contribuente è possibile la compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 19 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 20 - CONTRASTO ALL'EVASIONE E POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Il Comune persegue primari obiettivi di equità fiscale e parità di trattamento tra i contribuenti, nonché di fermo contrasto all'evasione ed elusione d'imposta, mediante il potenziamento dell'ufficio tributi.
2. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.
3. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le norme del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.